

# Sospensione dei debiti delle PMI: firmato avviso comune con Abi

---

7 Agosto 2009

Lo scorso 3 agosto è stato firmato un avviso comune tra Ministero dell'Economia, Abi e le associazioni imprenditoriali.

Le operazioni che possono usufruire della sospensione sono 3:

- finanziamenti bancari a medio-lungo termine (mutui),
- operazioni di leasing,
- crediti a breve termine in essere al 3 agosto 2009 (data della firma dell'Avviso).

Sono esclusi i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale.

L'avviso prevede:

- la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutui;
- la sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente ""immobiliare"" ovvero ""mobiliare"";
- l'allungamento fino a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili.

Le condizioni che devono essere soddisfatte per ottenere la sospensione del debito sono:

- le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda;
- il pagamento può essere sospeso per una rata se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d'anno;
- il rimborso delle rate sospese avviene al termine del periodo di ammortamento - che dunque viene allungato per un periodo pari a quello della sospensione - con lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità;
- durante il periodo di sospensione la quota interessi viene corrisposta alle scadenze originarie;
- nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato anche l'esercizio dell'opzione di riscatto;
- in presenza di garanzie saranno adottate, se necessarie, le azioni utili all'attuazione dell'Avviso.

è bene sottolineare che le operazioni descritte non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.

Inoltre, non sono applicabili commissioni e spese di istruttoria e l'impresa è tenuta solo a rimborsare eventuali spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l'operazione, di cui dovrà essere fornita adeguata evidenza.

Un aspetto importante da segnalare è che le operazioni vengono effettuate senza richieste di garanzie aggiuntive.

Possono beneficiare delle misure:

- le piccole e medie imprese, ovvero aziende con meno di 250 dipendenti e fatturato inferiore o uguale a 50 milioni di euro, con una situazione economica e finanziaria che possa garantire la continuità aziendale, ma che a causa della crisi presentino difficoltà finanziarie temporanee;
- in particolare, le imprese ""in bonis"" alla data del 30 settembre 2008 e che, al momento della richiesta di una delle operazioni previste, non abbiano posizioni classificate come ""ristrutturate"" o ""in sofferenza"" o procedure esecutive in corso.

L'iter di approvazione delle domande di sospensione prevede che le banche deliberino sull'ammissibilità della sospensione dopo aver valutato la capacità dell'impresa di assicurare la continuità aziendale.

Unico impegno delle imprese sarà quello di comunicare le eventuali informazioni richieste dalla banca, che sarà tenuta a fornire una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni richieste.

Una sorta di automatismo è stato introdotto per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora classificate ""in bonis"" e che non hanno ritardati pagamenti: per queste imprese la richiesta si intende ammessa salvo esplicito e motivato rifiuto da parte della banca che ha aderito all'Avviso.

Un aspetto molto interessante dell'Avviso riguarda il sostegno alla patrimonializzazione delle imprese.

Per le aziende che realizzano aumenti di capitale sono stati previsti meccanismi di sostegno: le banche si impegnano, infatti, a definire appositi finanziamenti per importi almeno pari ad un multiplo dell'aumento di capitale effettivamente versato dai soci.

L'Avviso è entrato in vigore il 3 agosto 2009 ed è valido per le operazioni quali quelle descritte o con caratteristiche migliorative per il cliente della banca.

Le banche che comunicano all'ABI di aderire all'Avviso si impegnano a renderlo operativo entro 45 giorni dall'adesione.

Le imprese interessate potranno presentare la domanda di attivazione delle operazioni descritte fino al 30 giugno 2010.

[357-Accordo con abi sospensione pagamento debiti PMI.pdf](#) [Apri](#)